

Rassegna sindacale e previdenziale del 18 agosto 2010

di [Massimo Pipino](#)

Pubblicato il 18 agosto 2010

1) rivalutazione TFR giugno 2010; 2) protocollo d'intesa sull'immigrazione; 3) lavoratori extracomunitari; 4) INPS - piano web di rientro; 5) chiarimenti indennità di trasferta; 6) modifiche al codice della strada

1) LEGGE 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2010

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati per il mese di giugno 2010 è risultato pari a 137,1.

Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2009 e quello di giugno 2010 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di giugno 2010 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2009 è pari a: **1,014680**

2) Protocollo di intesa sull'immigrazione - Circolare del Ministero dell'Interno n. 4848 del 27 luglio 2010

Con la circolare ministeriale n. 4848/10 è stato reso noto che il Ministero dell'Interno e Confindustria hanno siglato, il 19 luglio scorso, un Protocollo di intesa avente ad oggetto la gestione di alcune delle tipologie di ingresso "fuori quota" previste dall'art. 27 del T.U.

sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/98 e s.m.).

Si rammenta che la legge n. 94/2009 ha modificato la disciplina delle modalità di ingresso per talune fattispecie e, in particolare, per quelle di cui alle lettere a), c) e g) del citato articolo 27, ossia per i dirigenti o il personale altamente qualificato, per i professori universitari e per i lavoratori ammessi temporaneamente in Italia per adempiere a funzioni specifiche.

Le nuove disposizioni prevedono che l'impresa interessata possa avvalersi di una procedura informatica semplificata per l'ingresso dei suddetti lavoratori extracomunitari e che contempla la comunicazione allo Sportello Unico della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in sostituzione della richiesta del nulla osta al lavoro. In tale ipotesi, la normativa impone però al datore di lavoro la sottoscrizione di un apposito protocollo con il Ministero dell'Interno, con il quale il medesimo datore si impegna a garantire l'osservanza del contratto collettivo di categoria e la sussistenza della capacità economica richiesta per far fronte all'ingresso del lavoratore.

Al fine di evitare che ogni singola impresa interessata debba rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno, Confindustria ha proposto al dicastero di stipulare un accordo per la definizione di uno schema di protocollo (all. 1 alla circolare ministeriale).

Alla luce della sottoscrizione di tale intesa, le singole Associazioni sindacali di parte datoriale competenti potranno far aderire al protocollo, presso le loro sedi, le imprese interessate tramite l'apposito modulo di adesione, dandone successiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

Secondo le previsioni di legge come sopra richiamate, l'adesione al protocollo implica per l'impresa interessata l'obbligo di applicare i contratti collettivi di categoria e l'autocertificazione in ordine al requisito della capacità economica. È da sottolineare, per quanto riguarda gli adempimenti, che l'Associazione di parte datoriale cui l'impresa ha ritenuto di rivolgersi è tenuta ad inviare alla Prefettura, contestualmente al modulo di adesione, anche il modulo di richiesta di accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione (all. 2), debitamente compilato dall'impresa interessata, contenente gli estremi della persona individuata quale responsabile della procedura, che sarà accreditata per avvalersi della procedura semplificata.

La circolare ministeriale riporta tutte le istruzioni relative alla modulistica telematica utile alla

procedura di cui trattasi, con l'indicazione degli specifici documenti che, in ordine a ciascuna ipotesi di ingresso, dovranno essere esibiti dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Si fa comunque riserva di ulteriori informazioni sulla materia in vista di un incontro che dovrebbe essere organizzato in Confindustria nel mese di settembre per l'illustrazione dettagliata del funzionamento della nuova procedura informatica.

3) Lavoratori extracomunitari - Nota del Ministero del lavoro del 22 luglio 2010

Il Ministero del lavoro, con propria nota del 22 luglio u.s., ha provveduto a chiarire che *“per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto c.d. a progetto”*.

Il dicastero sottolinea che è necessaria la verifica, da parte della Dpl, della disponibilità della specifica quota destinata alle conversioni per lavoro autonomo attribuita a livello locale, nonché del carattere autonomo (non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto sulla base dei requisiti qualificanti la fattispecie contrattuale, individuati in specifiche circolari del Ministero.

Quanto sopra non vale per i nuovi ingressi di soggetti provenienti da Paesi esteri (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. n. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1° aprile 2010, tra cui non figura l'ipotesi del lavoro c.d. a progetto.

4) Applicazione web Piano di rientro - Avvio della fase di sperimentazione

L'Inps, con il messaggio n. 19684 del 28 luglio 2010, ha reso noto che è stata attivata la fase di sperimentazione della nuova applicazione web denominata "piano di rientro" che renderà possibile richiedere on-line, con modalità dilazionata breve, il versamento dei contributi dovuti mensilmente dai datori di lavoro per i quali non siano ancora state avviate le attività ordinarie di recupero del credito. In particolare, l'accesso al pagamento tramite il piano di rientro potrà essere utilizzato esclusivamente dalle aziende con dipendenti che usufruiscono dell'UniEMens, al massimo per due volte nel corso dell'anno solare e per un totale complessivo di quattro denunce mensili

A causa di tale limitazione, nel caso in cui il contribuente si trovi nella condizione di inserire nella medesima richiesta quattro denunce mensili dilazionabili, automaticamente l'applicazione escluderà la possibilità di proporre un nuovo piano di rientro per l'anno solare in corso.

La dilazione, si legge nella nota in oggetto, potrà essere richiesta per un massimo complessivo di sei rate ed il pagamento deve concludersi entro la fine dell'anno solare.

Fermo restando che l'importo minimo della rata mensile non potrà essere inferiore ad Euro 100,00, (diversamente si dovrà modificare il numero delle rate proposte), l'Inps conferma che la prima delle rate dovrà essere versata nella medesima data di presentazione della domanda di accesso al piano di rientro. Le successive quote dovranno invece essere pagate entro il 16 di ogni mese tramite il modello F24, utilizzando la causale PRCA denominata "Azienda DM. Dilazione on line".

L'applicazione, ancora in fase di sperimentazione, attualmente vede coinvolti solo alcuni consulenti del lavoro

5) Indennità di trasferta - Chiarimenti Inps messaggio n. 19685/10

Provvediamo a segnalare che l'Inps, con il messaggio n. 19685/10 è tornato sull'argomento relativo all'indennità di trasferta e più in particolare sulla possibilità riconosciuta al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti una indennità di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ma sempre nei limiti previsti dall'art. 51, comma 5 del Tuir.

A questo riguardo, il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 14/10, aveva già precisato che tale fattispecie è ammissibile, in quanto si configura una deroga in melius dei trattamenti riconosciuti in favore dei lavoratori.

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'Inps ha precisato che, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione fiscale e contributiva, l'ammontare dell'indennità di trasferta non deve comunque superare i limiti di euro 46,48 giornalieri per le trasferte in Italia ed euro 77,47 per le trasferte all'estero e che l'accordo aziendale deve essere regolarmente depositato presso gli Enti preposti, Ufficio provinciale del lavoro e Enti previdenziali competenti territorialmente, così come è previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 della L. n. 402/96.

Fermo restando che la quota eccedente i suddetti limiti deve essere assoggettata a contribuzione, l'Inps conclude ricordando che il regime contributivo di cui sopra deve essere applicato anche per gli importi superiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva che derivino da espressa previsione contenuta in accordi individuali.

6) PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELLA STRADA (legge n.120 del 29/7/10 - G.U. n.175 del 29/7/10, suppl. ord. n. 171)

Con riserva di svolgere un'analisi più approfondita del testo, si ritiene utile pubblicare una breve

nota introduttiva per richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci ed in particolare al rispetto dei tempi di guida e riposo, all'assunzione di alcool da parte dei conducenti, alla responsabilità del proprietario del veicolo se diverso dal conducente. In tutti questi casi è previsto l'inasprimento delle attuali sanzioni ovvero l'inserimento di nuove sanzioni e responsabilità.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate al Codice della Strada che entreranno in vigore il 13 agosto 2010.

Art. 10 (C.d.S): trasporti e veicoli eccezionali

Sono definiti con precisione i casi in cui per i trasporti eccezionali è necessario l'intervento degli organi di polizia stradale in quanto il trasporto comporta la chiusura della strada con l'individuazione di itinerari alternativi. In queste ipotesi, peraltro, anche al fine di limitare l'impiego di personale di polizia alle situazioni in cui è strettamente necessario, si attribuisce agli stessi organi di polizia la facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l'esercizio di queste funzioni al personale della scorta tecnica.

Viene in genere altresì rafforzata l'operatività della scorta tecnica in varie altre fattispecie.

Art. 100 (C.d.S): targhe

Viene introdotto il sistema della targa personale (per autoveicolo, motoveicolo e rimorchi): in pratica la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo. Tale disposizione tuttavia è destinata ad entrare in vigore solo successivamente all'emanazione di un regolamento attuativo.

Art. 104 (C.d.S): circolazione macchine agricole (e operatrici)

L'autorizzazione alla circolazione delle macchine operatrici eccezionali avrà validità biennale anziché annuale. La norma si applica però alle richieste presentate dopo l'entrata in vigore della legge di modifica (che sconteranno il versamento in misura doppia dell'imposta di bollo e del pagamento dell'indennizzo).

Art. 142 (C.d.S): limiti di velocità

La modifica all'articolo 142 subordina la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h alla presenza di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti "tutor"). Per chi supererà il limite di velocità di oltre 40 Km/h, la sanzione varierà da 500 a 2000 euro, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Il superamento del limite di oltre 60 Km/h, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria 779 a 3119 euro, oltre alla conferma della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In entrambi i casi vi è anche la decurtazione dei punti attribuiti.

Artt. 174 e 178 (C.d.S):tempi di guida e riposo dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Entrambe le norme sono state modificate al fine di adeguarle non solo alle più recenti disposizioni comunitarie, ma anche nell'ottica di garantire una maggiore sicurezza della circolazione ed un effetto dissuasivo attraverso l'inasprimento delle sanzioni per la mancata osservanza sia dei tempi di guida che delle pause di riposo.

Peraltro si segnala che quando le suddette violazioni hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento CE n. 561/2006, la sanzione amministrativa sarà da euro 300 a euro 1.200.

Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

Se le violazioni hanno durata superiore al 20 per cento per entrambi i casi la sanzione applicabile sarà da euro 400 a euro 1.600.

Ulteriori sanzioni saranno applicate in caso di mancato rispetto dei periodi di guida e riposo settimanali.

Il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo può comportare anche la decurtazione dei punti patente (eventualmente quella professionale) fino anche a - 10 punti.

Si ricorda infine che in tali casi l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è anche obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da dovuta.

Art. 180 (C.d.S): documenti di circolazione e di guida

Oltre al certificato di abilitazione professionale e al certificato di idoneità viene è aggiunto l'obbligo, per gli autisti, di portare con sé anche la carta di qualificazione del conducente, ovviamente ove prescritta.

Art. 186 e nuovo art. 186-bis (C.d.S): guida sotto l'influenza dell'alcool

Viene depenalizzata da ammenda a sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro.

Si sottolinea che viene introdotto il divieto di assumere sostanze alcoliche per i conducenti di veicoli per il trasporto di cose o persone con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

I conducenti che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.

È prevista poi la revoca della patente di guida qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t.

Art. 202 (C.d.S): pagamento in misura ridotta

Ammessa la possibilità per alcune violazioni commesse dagli autotrasportatori (es. sovraccarico oltre il 10%, eccesso di velocità oltre 40 e 60 km/h) di poter effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto comunque a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

18 agosto 2010

Massimo Pipino

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l